



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE SALE GIOCHI
E L'INSTALLAZIONE
DI APPARECCHI DA GIOCO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 21/12/2018

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 - FINALITÀ ED OBIETTIVI.....	3
ART. 3 - DEFINIZIONI	3
ART. 4 - LICENZE D'ESERCIZIO.....	6
ART. 5 - REQUISITI MORALI.....	6
ART. 6 - REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE.....	6
ART. 7 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO.....	7
ART. 8 - TABELLA DEI GIOCHI.....	8
CAPO II - SALE GIOCHI	8
ART. 9 - APERTURA DI SALA GIOCHI.....	8
ART. 10 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI.....	9
ART. 11 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI.....	10
ART. 12 - ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA.....	10
ART. 13 - SUBINGRESSO.....	12
ART. 14 - VARIAZIONI DI SUPERFICIE.....	12
ART. 15 - CHIUSURA ATTIVITÀ.....	13
ART. 16 - ORARI.....	13
ART. 17 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI.....	13
CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLA LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 DEL T.U.L.P.S.....	13
ART. 18 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DI LICENZA.....	13
ART. 19 - SCIA PER INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO.....	14
CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA.....	15
ART. 20 - ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI PRIVI DI LICENZA DI POLIZIA.....	15
ART. 21 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO.....	15
ART. 22 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI.....	15
ART. 23 - ISTANZA PER LA LICENZA ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO.....	16
ART. 24 - SUBINGRESSO.....	17
CAPO V - ORARI E SANZIONI.....	17
ART. 25 - ORARI DI ESERCIZIO.....	17
ART. 26 - SANZIONI.....	18
CAPO VI - DISCIPLINA TRANSITORIA.....	19
ART. 27 - DISCIPLINA A DIFESA DELLA SALUTE CONTRO LA LUDOPATIA.....	19
ART. 28 - DISCIPLINA TRANSITORIA.....	19
ART. 29 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	19

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina:

a) il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi", a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e ss.mm.ii. e del relativo Regolamento di attuazione, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito. Si applicano inoltre, in tema di contingentamento, il Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2007 e il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.7.2011;

b) il procedimento per l'installazione, nonché le modalità di gestione, degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S..

Art. 2 - Finalità ed obiettivi

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di assicurarsi che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito rispetti i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio, ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Altresì il Comune, in quanto responsabile della salute dei cittadini, si impegna a mettere in atto strumenti che disincentivino il gioco d'azzardo, in quanto pregiudizievole per la salute pubblica, cercando in vario modo di limitare le conseguenze negative (es. ludopatia), in particolare sui soggetti più vulnerabili e sulle loro famiglie.

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, allo svolgimento, alla modificazione e alla cessazione delle attività oggetto del presente Regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di decoro cittadino.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*: si considerano tali:

1. i giochi tradizionali (ad es. bocce, giochi da tavolo ecc.);
2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. News Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm. si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi, e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina di monete. Le vincite computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, c. IV, del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tale caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo*: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura

o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;

d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati o autorizzabili ad installare apparecchi da trattenimento*: sono quelli previsti dagli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. tra cui:

- bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- sale pubbliche da gioco (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001, n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);

- agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D.M. delle Finanze 31/1/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e dalla L. R. Veneto 28/12/2012 n. 50;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. , che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti che ritenga di disporre. Nella stessa è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

Art. 4 – Licenze d'esercizio

1. L'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento sono subordinati al rilascio, da parte del Comune, di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773 e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, r.d. 6.5.1940 n. 635.

2. L'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 lett. a), e), h), nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le licenze rilasciate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. o formatesi a seguito di presentazione di segnalazione di inizio attività di cui all'art. 19 della L. 7.8.1990 n. 241, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 6.5.1940 n. 635, Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. Esse si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in esse indicati.

Art. 5 – Requisiti morali

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 – nuovo codice antimafia, né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.

Art. 6 – Revoca e sospensione delle licenze

1. Le licenze di cui al presente Regolamento devono essere revocate se:

a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 5;

b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);

c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.

2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento in caso di abuso della persona autorizzata.

3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da trattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L. R. Veneto 21.9.2007 n. 29, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 24.11.1981 n. 689, sono revocate.

Art. 7 - Prescrizioni d'esercizio

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., ma è necessaria l'installazione di almeno un apparecchio senza vincita in denaro.

I congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. inoltre:

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di un documento di riconoscimento valido.

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni: tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.

3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile l'autorizzazione rilasciata dal Comune (art. 180 reg. es. del T.U.L.P.S.), o la licenza rilasciata ai sensi dell'art. 13 o la SCIA ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto di scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.).

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti in modo visibile al pubblico, il nullaosta di distribuzione e di messa in esercizio e devono essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del D.P.R. 640/1972 s.m.i. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo e modalità di pagamento di ciascuna partita, al funzionamento del gioco, anche relativamente alla formazione delle combinazioni vincenti e alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o nei messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo

dell'apparecchio, e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

8. Come disposto dall'art. 20 Legge Regionale n. 6 del 27 Aprile 2015 e nel rispetto della Legge n. 96 del 09.08.2018 di conversione del D.L. n. 37/2018 c.d. "Decreto Dignità" art. 9:

- è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4 bis e 5, del D.L. n. 158 del 13.09.2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 08.11.2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro;

- i titolari di sale da gioco, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo;

b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

10. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria nonché agli obblighi di esposizione ed informazione comportano le sanzioni previste dall'art. 20 comma 7 della Legge Regionale 6 del 27 Aprile 2015.

Art. 8 – Tabella dei giochi

In tutte le sale giochi deve essere esposta una tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che la stessa Autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nella tabella è fatta espressa menzione del divieto di scommesse.

CAPO II

SALE GIOCHI

Art. 9 – Apertura sala giochi

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.

2. La domanda per l'apertura, il subingresso, l'ampliamento e la riduzione di superficie, il trasferimento e la cessazione dell'attività devono essere presentati per via telematica al SUAP del Comune di Cornedo Vicentino tramite l'apposita modulistica, collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.

3. Il Dirigente del Settore preposto rilascia la licenza per l'apertura, l'ampliamento o la riduzione della superficie o il trasferimento di sede di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento, delle

norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia, compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.

4. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

5. Nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 30/2016 art. 54 comma 7, gli interventi edilizi di ristrutturazione delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso di immobili, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di "sala gioco", sono subordinati al rilascio del permesso di costruire. Per i medesimi interventi e per quelli di nuova costruzione i termini istruttori per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati (120 giorni).

Art. 10 - Caratteristiche dei locali

I locali delle sale giochi di cui all'art. 86 e gli esercizi di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) ubicazione in zona territoriale omogenea di Piano degli Interventi D1 o D2 con destinazione d'uso pubblico esercizio - sala giochi e collocazione dei locali al piano terra;

b) distanza di almeno mt. 500 da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, giardini e parchi pubblici, impianti sportivi e ospedali.

c) la distanza tra i locali e i luoghi di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolata dal centro della porta d'ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta d'ingresso del luogo sensibile individuato;

d) sia garantita una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1,00 ogni mq. 1,00 della superficie lorda di pavimento, così come definita nelle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi;

e) i locali aventi una superficie lorda di pavimento, così come definita nelle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, superiore a 500 mq. devono presentare la documentazione relativa allo screening impatto sulla viabilità di cui al Testo Unico D.Lgs. 152/2006 Codice dell'Ambiente (valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e stima della capacità del suo assorbimento)

f) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L. 9.1.1989 n. 13, al D. M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236 e alle norme e prescrizioni tecniche regionali in materia;

g) osservare le disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza di locali e impianti, con riferimento ai procedimenti relativi alla prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s. m. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al Decreto del MI.SE 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- h) essere dotati di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità, e comunque secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale per edifici e locali di uso collettivo;
- i) essere sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- j) non deve essere comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;
- k) deve essere rispettata la normativa in materia di impatto acustico;
- l) l'esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato negli immobili di proprietà o in gestione all'Amministrazione comunale.

Art. 11 - Installazione degli apparecchi

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
2. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.
3. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da trattenimento indicati nella domanda dovrà essere precedentemente comunicata.

Art. 12 – Istanza per il rilascio della licenza

1. L'istanza per il rilascio della licenza di apertura di una sala giochi deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito Portale.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
 - b) l'ubicazione dell'esercizio;
 - c) la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da trattenimento da installare;
 - d) copia della documentazione comprovante il titolo di disponibilità dei locali sede dell'esercizio;
 - e) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
 - f) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei

legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali;

g) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;

h) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 relativa all'utilizzo di fonti sonore nell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";

i) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela;

j) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. f) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;

k) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. h) del presente Regolamento;

l) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

m) presentazione SCIA prevenzione incendi per i locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq. a qualunque attività destinati (punto 6 sale giochi – 6.1 Esercizi di sale giochi – punto 83 del D.Lgs. 222 del 25.11.2016);

n) copia documento di identità del sottoscrittore;

o) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

p) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernente il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato (AAMS) in tema di contingentamento del numero massimo degli apparecchi e dei congegni installabili;

q) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7 del presente Regolamento.

r) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

4. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

Art. 13 - Subingresso

In caso di subingresso in attività già esistenti, nel rispetto del presente Regolamento, deve essere presentata apposita domanda di rilascio licenza per subingresso, utilizzando l'apposito Portale SUAP.

L'Amministrazione comunale può ordinare la cessazione immediata dell'attività se il titolare o uno o più dei soggetti indicati all'art. 5 del presente Regolamento sono privi dei requisiti soggettivi indicati nel medesimo articolo.

Art. 14 - Variazioni di superficie

1. In caso di variazione della superficie della sala giochi, dovrà essere presentata la relativa scia, utilizzando l'apposito Portale SUAP.

2. A tale comunicazione dovranno essere allegati:

a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società), ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;

b) copia della documentazione comprovante il titolo di disponibilità dei locali sede dell'esercizio (in caso di ampliamento);

c) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445;

d) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;

e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 relativa all'utilizzo di fonti sonore nell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";

f) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi calcolati sulla nuova superficie;

g) relazione tecnica attestante, nei casi previsti dall'art. 10 lett. f) del presente Regolamento, quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità del suo assorbimento;

h) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 10 lett. h) del presente Regolamento;

i) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro;

j) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernente il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in tema di contingentamento del numero massimo degli apparecchi e dei congegni installabili;

k) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 15 – Cessazione attività

In caso di cessazione dell'attività di sala giochi, dovrà essere presentata la relativa comunicazione, utilizzando l'apposito Portale SUAP.

Art. 16 - Orari

L'orario delle sale giochi è fissato con specifica ordinanza sindacale.

Art. 17 - Attività complementari

1. Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi venga inserita un'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1 della L.R. del Veneto n. 29/2007.

2. La superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale a disposizione.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLA LICENZA DI CUI ALL'ART. 86 DEL T.U.L.P.S.

Art. 18 - Installazione di apparecchi da trattenimento negli esercizi in possesso della licenza

1. Negli esercizi già in possesso della licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 co. 6 lettera a) a condizione che:

a) sia stata presentata segnalazione di inizio attività con le modalità di cui all'art. 19 del presente Regolamento;

b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;

c) i congegni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale;

2. Gli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. non possono in alcun caso essere installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande qualora gli stessi si trovino all'interno di istituti scolastici e universitari, impianti sportivi e centri parrocchiali, giardini e parchi pubblici, ospedali.

3. Ai titolari che rimuovono l'installazione di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse agevolazioni che verranno individuate con apposita delibera di Giunta Comunale.

4. Come disposto dall'art. 20 della Legge regionale n. 6 del 27 Aprile 2015, i titolari degli esercizi, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti:

a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui al comma 4, lettera d);

b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

5. L'inosservanza agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al precedente comma comportano le sanzioni previste dall'art. 20 della Legge regionale n. 6 del 27 Aprile 2015.

Art. 19 - SCIA per installazione degli apparecchi da trattenimento

1. La segnalazione di inizio attività (SCIA) per la pratica del gioco all'interno di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito Portale.

2. La dichiarazione deve contenere:

a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;

b) l'ubicazione e la tipologia dell'esercizio;

c) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernente il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in tema di contingentamento del numero massimo degli apparecchi e dei congegni installabili;

d) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco;

e) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività;

f) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7 del presente Regolamento.

g) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI E ALTRI ESERCIZI PRIVI DI LICENZA

Art. 20 - Esercizio del gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati e altri esercizi privi di licenza

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione ed in altri esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., richiede il rilascio di una licenza ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., previa presentazione dell'istanza con le modalità di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 21 - Condizioni per l'installazione di apparecchi da trattenimento

I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati ed altri esercizi che non siano già in possesso di licenza ex art. 86 del T.U.L.P.S., a condizione che:

- a) sia stata presentata l'istanza con le modalità di cui all'art. 23 del presente Regolamento per il rilascio di licenza all'esercizio del gioco lecito;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernente il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato (AAMS) in tema di contingentamento del numero massimo degli apparecchi e dei congegni installabili;
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 22 - Caratteristiche dei locali

I locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) possedere una dotazione di parcheggi privati non inferiore a mq. 1,00 ogni mq. 1,00 della superficie lorda di pavimento, così come definita nelle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi;
- b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L. 9.1.1989 n. 13, al D. M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236 e alle norme e prescrizioni tecniche regionali in materia;
- c) osservare le disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza di locali e impianti, con riferimento ai procedimenti relativi alla prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011, al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s. m. in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro e al Decreto del MI.SE 22.1.2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici;

d) essere dotati di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno, di cui uno attrezzato per persone con disabilità, e comunque secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale per edifici e locali di uso collettivo;

e) essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;

f) rispettare la normativa in materia di impatto acustico;

g) rispettare la normativa del Regolamento Edilizio Comunale in materia di "locali ad uso collettivo";

Art. 23 - Istanza per la licenza all'esercizio del gioco lecito

1. L'istanza per ottenere la licenza all'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione ed altri esercizi non in possesso di licenza, deve essere presentata al SUAP utilizzando l'apposito Portale.

2. Nella domanda deve contenere:

a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di Società) ed i dati della Ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;

b) l'ubicazione dell'esercizio;

c) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.

d) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;

e) copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

f) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicanti la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le aree eventualmente riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., le strutture destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché gli spazi destinati a parcheggio;

g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa all'utilizzo di fonti sonore nell'esercizio dell'attività, secondo la previsione dell'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese";

h) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 – concernente il rispetto dell'obbligo di uniformarsi ai regolamenti di Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato (AAMS) in tema di contingentamento del numero massimo degli apparecchi e dei congegni installabili;

i) documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi privati riservati alla clientela;

j) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza di cui all'art. 22 lett. c) del presente Regolamento;

k) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

l) l'impegno del titolare all'applicazione delle misure di cui all'art. 7 comma 7 del presente Regolamento.

m) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del rispetto delle distanze minime ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

4. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

5. La documentazione mancante dovrà essere integrata, salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio competente, pena il rigetto dell'istanza.

Art. 24 - Subingresso

1. In caso di subingresso in attività già esistenti, nel rispetto del presente Regolamento, deve essere presentata apposita domanda di rilascio licenza per subingresso, utilizzando l'apposito Portale SUAP.

2. L'Amministrazione comunale può ordinare la cessazione immediata dell'attività se il titolare o uno o più dei soggetti indicati all'art. 5 del presente Regolamento sono privi dei requisiti soggettivi indicati nel medesimo articolo.

CAPO V

ORARI E SANZIONI

Art. 25 - Orari di esercizio

1. L'orario di apertura e chiusura delle sale giochi è disciplinato da apposita Ordinanza sindacale.

2. Eventuali provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura possono essere adottati dal Sindaco.

3. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto osservare le seguenti disposizioni:

a) obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;

b) obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

Art. 26 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione.

2. L'inosservanza dell'orario fissato per le sale giochi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 125,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689.

3. L'inosservanza dell'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110 comma 6 del T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 125,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689.

4. L'inosservanza dell'obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S. comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 125,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689.

5. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la misura accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. Art. 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

6. La violazione al provvedimento di sospensione di cui al precedente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00 ai sensi dell'art. 162 della L. 24.11.1981 n. 689, e la confisca amministrativa degli apparecchi da intrattenimento quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della L. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della stessa legge.

7. Le altre violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 125,00 ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981 n. 689.

8. La detenzione abusiva degli apparecchi comporterà l'obbligo di rimozione degli stessi entro un termine stabilito dal Settore Commercio con apposito provvedimento.

9. L'accertata inottemperanza al provvedimento di rimozione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 125,00 e la confisca degli apparecchi, quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art.20 della L. 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della stessa legge.

10. Le violazioni al presente articolo non sono sanabili.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 27 - Disciplina a difesa della salute contro la ludopatia

Ai fini della difesa della salute dei cittadini, a tutti i pubblici esercizi che rimuoveranno tutte le apparecchiature dei giochi d'azzardo elettronici, verrà riconosciuto per il primo anno un contributo pari al 50% della TARI dovuta per l'attività di pubblico esercizio.

Art. 28 - Disciplina transitoria

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono conformarsi a quanto indicato agli artt. 9 e 18 del presente Regolamento.

Art. 29 - Normativa di riferimento

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 86, 88 110;
- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni della legge 04 agosto 2006, n. 248;
- Art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. 29/2007 "Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010 "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all'art. 110, comma 6, lett. b del T.U.L.P.S.";
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 10, comma 6, del T.U.L.P.S. in esercizi commerciali ed altri;
- DPR 151/2011;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 20;
- L.R. 30/2016 art. 54 comma 7 e comma 10;
- Circolare Prefettura di Vicenza n. 28 prot. n. 30387 del 24.04.2018.